

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1447-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 14 gennaio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro per l'Ecologia

col Ministro dell'Interno

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge prevede a finanziare il prosieguo della partecipazione italiana all'attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico, del 1974.

Il provvedimento ripete la formula della legge n. 405 del 1981 che prevedeva la spesa di lire 300 milioni per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1983. Oggi l'importo della spesa viene aumentato a lire 600 milioni per gli esercizi finanziari dal 1985 al 1988 (con co-

pertura per il triennio 1985-1987), a causa del notevole incremento dei costi.

La spesa è finalizzata a ricerche oceanografiche e studi da effettuare nel Mare Adriatico con l'obiettivo di attenuare e, se possibile, eliminare l'inquinamento delle sue acque: proprio in relazione a tale obiettivo, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea a voler approvare il disegno di legge.

TAVIANI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

11 dicembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni annue per gli esercizi finanziari dal 1985 al 1988 per il finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare nell'Adriatico in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 992.

Art. 2.

1. L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo precedente può essere affidata, mediante apposite convenzioni,

anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato.

2. Le predette convenzioni sono stipulate e approvate dal Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annue per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifi-nanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.